



STUDIO CORRADINI ASSOCIATI

NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Le principali novità del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. Decreto rilancio)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato **finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19.5.2020** meglio noto come (D.L. Rilancio) che contiene una **serie di misure tese a favorire il rilancio dell'economia e offrire un sostegno concreto a lavoratori e famiglie in difficoltà**. Su tutte si segnala **l'introduzione delle seguenti misure: i) contributo a fondo perduto per imprese e professionisti** (non iscritti a casse private); ii) **credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo**; iii) **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**; iv) **proroga del termine di consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019**; v) **credito d'imposta potenziato per interventi di riqualificazione energetica**, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; vi) **bonus vacanze**; vii) **reddito di emergenza**. Di seguito un primo commento delle principali misure introdotte, fermo restando che molte di queste misure dovranno essere chiarite e rese operative mediante successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

L'art. 25 del DL "Rilancio" prevede un **contributo a fondo perduto per imprese e professionisti in presenza di un calo del fatturato del 33% del mese di aprile rispetto allo stesso mese del 2019**, che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica **all'Agenzia delle Entrate**, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti.



Osserva

Il contributo **in esame non spetta**, in ogni caso:

- ai **soggetti la cui attività risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza;
- agli **enti pubblici**;
- ai **professionisti ordinistici**, ossia **iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103".

Il contributo spetta a condizione che **il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020**, vale a dire:

- **l'indennità** di cui all'art. 27 del decreto **riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo **iscritti alla Gestione separata INPS**;
- **l'indennità** di cui all'art. 38, **riservata ai lavoratori dello spettacolo**.

Osserva

Gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell'indennità di 600 euro nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), **potranno accedere anche al contributo in questione**.

Osserva

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal mese di gennaio 2019 il **contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito del calo del fatturato**.

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il **contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020**. Tale percentuale è così determinata:

- **20%** per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- **15%** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta di cui sopra;
- **10%** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nello periodo d'imposta di cui sopra.



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:

- a **1.000 euro per le persone fisiche**;
- a **2.000 euro per le società**.

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Il D.L. Rilancio ha previsto **un nuovo credito d'imposta per imprese, professionisti ed enti non commerciali, sui canoni di locazione** degli immobili **ad uso non abitativo destinati**:

- allo **svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola**, di interesse turistico;
- **all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo**;

Osserva

Il credito d'imposta è riservato esclusivamente ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro**. Le "strutture alberghiere e agrituristiche" possono, invece, **beneficiare dell'agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi** e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Osserva

Il credito d'imposta è **commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020** con riferimento a ciascuno dei **mesi di marzo, aprile e maggio** e per le strutture turistico ricettive **con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno**.

Il credito d'imposta in esame è **pari**:

- **al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione**, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo ovvero;
- **al 30% in caso di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile** ad uso non abitativo.

Il credito d'imposta in commento:



STUDIO CORRADINI ASSOCIATI

- **spetta a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
- **può essere utilizzato in compensazione** (con altre imposte e contributi), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;

Osserva

In alternativa all'utilizzo diretto, i **beneficiari del credito possono optare per la cessione**, anche parziale, **del credito d'imposta ad altri soggetti**, compresi **istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il D.L. "Rilancio" introduce un **nuovo credito d'imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020**, fino a un massimo di 80.000,00 euro, dai:

- **soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'allegato 1 del D.L. rilancio (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema)
- **associazioni, fondazioni e agli altri enti privati** compresi gli enti del terzo settore;

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione **agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento** contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per:

- il **rifacimento di spogliatoi e mense**;
- la **realizzazione di spazi medici**;
- **ingressi e spazi comuni**;
- l'acquisto di **arredi di sicurezza**.

Osserva

L'agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti di carattere innovativo, quali **lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie** necessarie allo **svolgimento dell'attività lavorativa** e per l'acquisto di apparecchiature **per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti**.



Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori

Il DL "Rilancio" prevede che **le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo**, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, **sono estese anche al mese di aprile 2020.**

Indennità per il mese di aprile

Per il mese di aprile 2020, **l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro** in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- ✓ **lavoratori autonomi e collaboratori coordinati** e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- ✓ lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, **per artigiani, commercianti, coltivatori diretti**, mezzadri e coloni;
- ✓ lavoratori autonomi **iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**;
- ✓ lavoratori **dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo** e degli stabilimenti termali;
- ✓ lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**;
- ✓ **lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo** e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- ✓ **collaboratori sportivi.**

Osserva

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, **quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.**

Indennità per il mese di maggio

Per il mese di **maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie** sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- ➔ **collaboratori coordinati** e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che **abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020**;
-
-



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

- **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS** che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, **rispetto al reddito del secondo bimestre 2019** (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- **lavoratori dipendenti** (anche in somministrazione) **del settore del turismo e degli stabilimenti balneari** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

→

Indennità per i lavoratori domestici

È istituita una **nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro**, per ciascun mese di aprile e maggio.

Osserva

L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta **se il soggetto è titolare**, alla data del 23.2.2020, di **uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali**; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

Esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell'acconto IRAP 2020


L'art. 24 del DL "Rilancio" prevede, a favore di imprese e lavoratori autonomi, **l'esclusione dal versamento:**

- **del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari"), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta;
- **della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo** (2020, per i "solari").

L'agevolazione compete **indipendentemente dall'andamento del fatturato** e dei **corrispettivi del 2020** ed è applicabile alle **imprese e a lavoratori autonomi che**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti "solari"), **hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro.**

Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di maggio

Viene sostanzialmente **unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare**, in un'unica soluzione, i **versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi** in relazione ai mesi di marzo,



STUDIO CORRADINI ASSOCIATI

aprile e maggio 2020. In alternativa, il **versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020**. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Proroga della moratoria delle sanzioni e rinvio lotteria degli scontrini

Il D.L. "Rilancio" contiene **alcune misure di semplificazione anche in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi**. In particolare, tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici a causa dell'emergenza epidemiologica, **il decreto:**

- proroga di **sei mesi la moratoria delle sanzioni** prevista dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 per gli esercenti con volume d'affari non superiore a 400.000,00 euro, i quali, pertanto, potranno continuare a trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile per le operazioni effettuate fino al 31.12.2020 (ferma restando la necessità di certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e di annotare i corrispettivi sul relativo registro);
- **rinvia dall'1.7.2020 all'1.1.2021 il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario** (farmacie, parafarmacie, ottici) **dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri** esclusivamente al Sistema Tessera sanitaria (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015);
- **posticipa dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'avvio della lotteria degli scontrini** (art. 1 co. 540 della L. 232/2016).

Proroga termine consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019

Il D.L. rilancio proroga **dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine "lungo" per poter effettuare l'investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019**, risolvendo così le problematiche legate all'emergenza epidemiologica. Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni **avrebbero dovuto effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, o comunque **entro il termine "lungo" del 30 giugno 2020** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Proroga rideterminazione costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni

Il DL "rilancio" introduce una **nuova proroga della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni** (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per avvalersi della nuova rivalutazione, **sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.7.2020**, mentre **entro il successivo 30.9.2020**, occorrerà:

- la **redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima**, da parte di un soggetto abilitato;
- **procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva** sul valore periziato, da parte del contribuente.

Interventi di riqualificazione energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Il DL "Rilancio" prevede la **detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021** per:

- specifici **interventi di riqualificazione energetica (es. cappotto o caldaia a pompa di calore)**;
- interventi di riduzione del rischio sismico;
- **installazione di impianti fotovoltaici**;
- installazione di **colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**.

La detrazione del 110%, inoltre:

- ✓ **deve essere ripartita in 5 rate di pari importo**;
- ✓ si applica **soltanto agli interventi effettuati dai condomini**, nonché, **sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale**, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Osserva

L'aliquota del 110% non spetta **se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale**.

Viene prevista, inoltre, la **possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta ad una banca oppure lo sconto in fattura** dell'importo corrispondente alla detrazione (potendo il fornitore cedere a sua volta il credito d'imposta ad una banca) per:

- **tutti gli interventi agevolati** per i quali **viene innalzata la detrazione al 110%**;
- gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

- tutti gli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici previsti dall'art. 14 del DL 63/2013;
- **adozione di misure antisismiche** di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013;
- **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
- **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986;
- **installazione di colonnine per la ricarica** dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16 ter del D.L. 63/2013;

Investimenti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

L'art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 prevede **un'agevolazione per gli aumenti di capitale operati nel 2020** dalle società di capitali che:

- **nel 2019**, hanno realizzato un **volume di ricavi tra 5 e 50 milioni di euro**;
- **hanno subito**, nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020, **una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto all'analogo bimestre del 2019** a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

In tali casi:

- al soggetto che effettua il conferimento compete un **credito d'imposta del 20% delle somme versate**, con un limite massimo all'investimento di 2 milioni di euro;
- alla società compete un **credito d'imposta parametrato alle perdite realizzate nel 2020** e all'aumento di capitale.

Bonus vacanze

Il D.L. "Rilancio" prevede un'agevolazione fruibile da nuclei familiari con **ISEE non superiore a 40.000,00 euro**, a fronte di spese sostenute nel secondo semestre 2020 (1 luglio 2020-31 dicembre 2020), **fino a un massimo di 500,00 euro** (300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 150,00 euro per quelli composti da una sola persona), **per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive e dai bed & breakfast.**

Osserva

Per beneficiare del credito è espressamente stabilito che **il pagamento del servizio debba essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme** o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

Il credito d'imposta è fruibile:

- per **l'80% natura di "sconto sul corrispettivo"** da parte del fornitore del servizio turistico, che potrebbe poi utilizzarlo, quale credito d'imposta, in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, salvo facoltà di cederlo a terzi, banche comprese;
- per il **restante 20% natura di detrazione IRPEF da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi** da parte dell'avente diritto.

Reddito di emergenza

Tra le novità previste dal DL "Rilancio", si segnala l'introduzione del **reddito di emergenza** (c.d. "REM"), che rappresenta un **sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari** che versano in particolari condizioni di bisogno, a **causa dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19**.

Il REM spetta al **ricorrere di una serie di requisiti** che devono **sussistere cumulativamente al momento della presentazione della domanda**, vale a dire:

- il **componente del nucleo familiare richiedente deve essere residente in Italia** (la fruizione del reddito di cittadinanza richiede, invece, oltre alla residenza, anche il possesso della cittadinanza italiana)
- il valore del reddito familiare del mese di aprile deve essere **inferiore ad una soglia pari all'ammontare della quota del REM spettante**, determinata in base al parametro della scala di equivalenza.

Quanto al valore del **patrimonio mobiliare familiare**, con riguardo al 2019 **questo deve essere inferiore a 10.000 euro, aumentato progressivamente di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo** e fino al **tetto massimo di 20.000 euro o 25.000 euro** qualora nel nucleo familiare sia presente un soggetto in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Il nucleo familiare complessivamente considerato, deve poi essere in possesso di un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

Osserva

L'effettivo possesso di tali requisiti **verrà verificato dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate** e, in caso di esito negativo, il **beneficio verrà immediatamente revocato**, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito.



STUDIO CORRADINI ASSOCIATI

La misura in esame:

- ✓ è **incompatibile con le indennità introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020** (conv. L. 27/2020) e **non può essere riconosciuto ai soggetti titolari di pensione diretta**, di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore a determinate soglie e ai beneficiari di reddito di cittadinanza;
- ✓ **sarà erogato in due quote**, di importo variabile (entro i limiti minimi e massimi di 400,00 e circa 800,00 euro) in **base al numero di componenti del nucleo familiare** richiedente moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- ✓ **potrà essere richiesto entro il mese di giugno 2020.**

Cessione di beni destinati alla gestione dell'emergenza

Il DL rilancio prevede che le **cessioni di beni necessari per il contenimento** e la gestione **dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** sono:

- ➔ **esenti IVA**, con diritto alla detrazione dell'imposta, **sino al 31.12.2020**;
- ➔ **assoggettate ad IVA con aliquota del 5%** (Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), **a decorrere dall'1.1.2021.**

I prodotti che potranno fruire delle agevolazioni appena descritte sono, principalmente:

- ✓ **i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva**;
- ✓ **termometri**;
- ✓ **detergenti disinfettanti per mani**;
- ✓ **dispenser a muro per disinfettanti**;
- ✓ **mascherine chirurgiche**;
- ✓ **mascherine Ffp2 e Ffp3.**

Osserva

Oltre a tali beni, sono soggetti a tale disposizioni IVA anche altri **tipologia di prodotti con finalità eminentemente sanitaria**, quali, ad esempio, **monitor multiparametrici** anche da trasporto, **pompe infusionali** per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, **tubi endotracheali**, **caschi per ventilazione** a pressione positiva continua ecc..

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti